anlpa.ANPAL.Registro_Delibere Comitato Ricorsi di Condizionalita.R.0000015.13-03-2019



DELIBERA N. 25 del 07 Febbraio 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l'impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;


VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;



procede all'esame, nell'ambito della seduta del 07 Febbraio 2019, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il CpI di inviava alla Sig.ra mezzo raccomandata A/R la nota prot. n. del del per la prima

convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, prevista per il giorno



al fine di regolarizzarne la posizione a seguito della domanda NASpI presentata
all'INPS dalla ricorrente in data La nota viene recapitata alla ricorrente il
Riscontrata l'assenza della ricorrente al primo appuntamento, il CpI spediva,
tramite raccomandata A/R, la nota prot. n. del del con la quale veniva data
comunicazione alla ricorrente dell'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di
una mensilità percepita a titolo di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato
motivo, al 1º appuntamento per la stipula del Patto di servizio personalizzato. Tale
raccomandata viene ritirata dalla Sig.ra in data Contestualmente alla
nota di cui sopra il CpI provvedeva a trasmettere, tramite raccomandata A/R, la nota prot.
n. del minimo, con la quale veniva fissato un 2° appuntamento per il giorno
e nella quale era contestualmente comunicata l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge per mancata presentazione alla prima convocazione. Anche questa
raccomandata viene ritirata dalla ricorrente in data La Sig.ra chiede che
venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, poiché, pur avendo ritirato la
raccomandata con la notifica oggetto del ricorso prima della compiuta giacenza
(2) la data del 2º appuntamento (2) la è stata fissata senza un congruo
preavviso da parte del CpI. A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione
integrativa, ai fini di una più compiuta valutazione del ricorso, il CpI di invia in data
documentazione relativa alle note sopracitate: nota prot. n. del
di prima convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato,
prevista per il giorno milioni, la nota prot. n. del del di notifica
dell'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo
di NASpI a seguito della mancata presentazione alla 1º convocazione; nota prot. n.
del con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno (con la quale viene fissato un 2° appuntamento (con la quale
nota prot. n. 19028 lel 1901 di notifica dell'applicazione della sanzione di decurtazione
un di una mensilità percepita a titolo di NASpI a seguito della mancata presentazione alla 2^
convocazione. Lo stesso Cpi comunica, inoltre, che non ha provveduto ad ulteriori
convocazioni della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal visco della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal visco della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal visco della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal visco della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal visco della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal visco della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal visco della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal visco della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal visco della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal visco della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal visco della ricorrente in quanto la stessa dal visco della ricorrente in quanto della ricorren
con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di la messa
Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita
discussione, dichiara inammissibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.
Nel caso di specie, considerando la decorrenza dei termini di presentazione (30 gg. solari) del
ricorso dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio in oggetto, il ricorso in parola
risulta tardivamente presentato.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Febbraio 2019

II Presidente
Salvatore Pitrone

Il Segretario Rita De Rinaldis

Se Rully